

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE III CIVILE

Nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c.

1. Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata (posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass.3367/2011- a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato).

2. Preliminarmente si rileva la tempestività dell'appello che è stato introdotto con atto di citazione spedito a mezzo posta il 9 marzo 2009, vale dire l'ultimo giorno utile. Irrilevante è pertanto il fatto che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario in epoca successiva, posto che lo sdoppiamento dei termini per il notificante ed il destinatario costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento

3. Il punto centrale della controversia è costituito dall'esame del motivo d'appello concernente la violazione da parte del tribunale delle regole in materia di onere della prova con riferimento al nesso eziologico (pag 27 dell'atto di appello).

Come precisato dalla Corte di Cassazione " *In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleggi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.*" (Cass. 22147/2010)

Tuttavia il danno conseguente il default delle Obbligazioni Argentina può considerarsi eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può dirsi accertato che

la diversa informazione non resa dall'intermediario era in concreto nella disponibilità di quest'ultimo e non risulti, anche in via presuntiva, che anche se avesse avuto l'informazione il cliente avrebbe comunque effettuato l'operazione.

Nella fattispecie in esame vi è un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti idoneo a ritenere presuntivamente che il xxx avrebbe effettuato comunque l'investimento.

Non è contestato che il portafoglio del xxxx fosse così composto (cfr nota 4 pagina 18 dell'atto di appello): € 50.000,00, titoli di Stato argentini; € 20.000,00, titoli di Stato brasiliani; € 26.000,00 titoli di Stato italiani, € 5.700,00 azioni; € 86.093,44, quote del fondo multicomparto ; € 255.000,00 titoli obbligazionari corporati^o stranieri.

Tale portafoglio era caratterizzato da una composizione diversificata, con un rischio di investimento diversificato, cui corrispondevano rendimenti ~~o~~ proporzionalmente elevati parametrati al differente grado di rischio. In tale contesto gli investimenti in titoli Argentina costituivano una alquanto ridotta percentuale del portafoglio e rientravano proprio in una logica di diversificazione quantitativa e qualitativa del rischio.

Significativo è il fatto che lo stesso giorno degli investimenti in titoli di Stato argentini il investì in titoli di Stato brasiliani che avevano un rating inferiore (B+) a quelli argentini.

In tale contesto è evidente che tassi di rendimento non inferiori al 9%, anche per uno sprovvisto investitore non potevano che essere indizio di una elevata rischiosità dell'investimento, consapevolmente accettata.

Ad abundantiam si osserva che il xxx si era tra l'altro dichiarato soggetto in possesso di una media ~~a~~ preparazione finanziaria e di una discreta propensione al rischio: elementi ulteriori che considerando gli investimenti compiuti rafforzano l' esclusione del nesso di causalità tra una corretta informazione e l'investimento in questione .

Sotto altro autonomo profilo si osserva che l'investimento in questione venne effettuato nel settembre 2000, quando il rischio insolvenza per l'Argentina non si era ancora manifestato, né risulta che la Banca fosse in quel momento in possesso di informazioni che lasciassero presagire il default.

In particolare è da escludersi che sussistesse un rischio-Paese dell'Argentina, di natura tale da disincentivare, nel settembre 2000, anche alla stregua delle valutazioni del FMI, l'investimento da

parte di soggetti – come l' appellato- aduso ad una diversificazione, anche in senso speculativo, degli investimenti, come emerge dalla documentazione in atti.

4. L'appello incidentale condizionato è infondato.

Con riferimento all'asserito deficit informativo, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18039/2012 " *In tema d' intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso; deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi*".

Con riferimento alla mancata sottoscrizione del 'contratto quadro' si osserva che le obbligazioni Argentina de quibus furono acquistate nell'ambito del rapporto di negoziazione collegato al deposito titoli a custodia 39/84904, di cui il solo intestatario era il xxx che sottoscrisse il contratto (cfr docc 6 e 8 dell'appellante).

5. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale lxxx va condannato a restituire quanto percepito in virtù dell'impugnata sentenza, vale a dire € 65.388,44, oltre interessi legali dal 28.5.2009 (data del bonifico) .

6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

PQM

In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di xxx ;

condanna xxx a pagare € 65.388,44, oltre interessi legali dal 28.5.2009;

compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Roma, 8 luglio 2014


IL CONSIGLIERE EST



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Luciana Cascardi

3

IL PRESIDENTE



8/7/14

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Luciana Cascardi